



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 455 final

2020/0214 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 6 agosto 2020 la Polonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità polacche per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario, dovuto alla pandemia di COVID-19. L'aumento riguarda in particolare:

- (1) una riduzione temporanea dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti per proteggere i luoghi di lavoro in risposta all'epidemia di COVID-19. La riduzione è stata applicata nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020. Le entità con un massimo di 10 dipendenti e, nella maggior parte dei casi, i lavoratori autonomi hanno potuto beneficiare di una riduzione completa, mentre per le entità con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 la riduzione è stata pari al 50 %;
- (2) un'indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile che hanno registrato una diminuzione dei propri ricavi a causa della crisi. La misura consiste in un'indennità forfettaria per i lavoratori autonomi (pari al 50 % o all'80 % del salario minimo, a seconda del calo di fatturato) e per quanti lavorano sulla base di contratti di lavoro atipici (fino all'80 % del salario minimo) per compensare una diminuzione dei ricavi;
- (3) integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali a fronte di un calo di fatturato a causa della crisi. Indipendentemente dalle loro dimensioni, le imprese possono chiedere un cofinanziamento temporaneo dei costi sostenuti per il pagamento dei salari e dei contributi previdenziali;
- (4) sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti. Le sovvenzioni garantiscono il cofinanziamento temporaneo di una parte dei costi di gestione di impresa sostenuti da persone fisiche senza dipendenti. L'importo dipende dal calo di fatturato ed è compreso tra il 50 % e il 90 % del salario minimo;
- (5) una misura che garantisce prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative. La misura fornisce microprestiti fino a un importo di 5 000 PLN. I prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni se il beneficiario prosegue l'attività per tre mesi dopo l'erogazione del prestito. La Polonia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Polonia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e
- la possibilità di rinnovare il debito.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Polonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 agosto 2020 la Polonia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
- (2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Polonia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Polonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 9,5 % e al 58,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Polonia diminuirà del 4,6 % nel 2020.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Polonia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica polacca connessa a una riduzione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti, un'indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali, sovvenzioni ai lavoratori autonomi senza dipendenti e prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, illustrati nei considerando da 4 a 8.
- (4) In particolare, la "legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate"², citata nella richiesta della Polonia del 6 agosto 2020, ha introdotto una riduzione temporanea dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 50 dipendenti per proteggere i

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

² Dz.U. 2020 poz. 374, come modificata.

luoghi di lavoro in risposta all'epidemia di COVID-19. La riduzione è stata applicata nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020. Le entità con un massimo di 10 dipendenti e, nella maggior parte dei casi, i lavoratori autonomi hanno potuto beneficiare di una riduzione completa, mentre per le entità con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 la riduzione è stata pari al 50 %. La riduzione temporanea dei contributi previdenziali può essere considerata una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, punta a proteggere tali lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, mira a sostenere i lavoratori di tali imprese che rimangono occupati fino al termine della misura. La riduzione temporanea dei contributi previdenziali rappresenta gettito cui il governo rinuncia e che, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) 2020/672 del Consiglio, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

- (5) Le autorità hanno inoltre introdotto un'indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile che hanno registrato una diminuzione dei propri ricavi a causa della crisi. La misura consiste in un'indennità forfettaria per i lavoratori autonomi (pari al 50 % o all'80 % del salario minimo, a seconda del calo di fatturato) e per quanti lavorano sulla base di contratti di lavoro atipici (fino all'80 % del salario minimo) per compensare una diminuzione dei ricavi.
- (6) Sono state introdotte integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali a fronte di un calo di fatturato a causa della crisi. Indipendentemente dalle loro dimensioni, le imprese possono chiedere un cofinanziamento temporaneo dei costi sostenuti per il pagamento dei salari e dei contributi previdenziali. Le integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, per quanto riguarda la spesa sostenuta dalle imprese che ricorrono a riduzioni dell'orario lavorativo, che riducono volontariamente l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell'impresa, poiché tali integrazioni richiedono che le imprese mantengano i posti di lavoro durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro o fino agli ultimi dati disponibili sui risultati dell'impresa.
- (7) Le autorità hanno introdotto sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti. Le sovvenzioni garantiscono il cofinanziamento temporaneo di una parte dei costi di gestione di impresa sostenuti da persone fisiche senza dipendenti. L'importo dipende dal calo di fatturato ed è compreso tra il 50 % e il 90 % del salario minimo.
- (8) Infine, le autorità hanno introdotto una misura che garantisce prestiti convertibili in sovvenzioni ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative. La misura fornisce microprestiti fino a un importo di 5 000 PLN. I prestiti possono essere convertiti in sovvenzioni se il beneficiario prosegue l'attività per tre mesi dopo l'erogazione del prestito. Al fine di soddisfare il requisito che limita l'assistenza dell'Unione alla spesa pubblica, solo la spesa relativa ai prestiti convertiti in sovvenzioni dovrebbe essere finanziata a titolo del regolamento (UE) 2020/672.
- (9) La Polonia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Polonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 11 668 118 894 EUR dal 1° febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò

costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure che all'estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Polonia.

- (10) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Polonia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe.
- (11) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Polonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.
- (12) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
- (13) È opportuno che la Polonia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
- (14) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Polonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l'importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Polonia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Polonia un prestito dell'importo massimo di 11 236 693 087 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Polonia al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranches. Le scadenze delle tranches della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranches successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5. La Polonia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

La Polonia può finanziare le seguenti misure:

una riduzione dei contributi previdenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 31zo della legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e, per quanto riguarda le imprese con un massimo di 50 dipendenti, per la parte di spesa relativa ai lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa;

un'indennità di inattività per i lavoratori autonomi e quanti lavorano sulla base di contratti di diritto civile, secondo quanto previsto dagli articoli 15zq e 15zua della legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate;

integrazioni dei salari e dei contributi previdenziali pagati dalle imprese che ricorrono a riduzioni dell'orario lavorativo, che riducono volontariamente l'orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15g, 15ga, 15gg, 15zzb, 15zze e 15zze², della legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate;

sovvenzioni per i lavoratori autonomi senza dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 15zcc della legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate;

prestiti convertibili in sovvenzioni concessi ai lavoratori autonomi, alle microimprese e alle organizzazioni non governative, per l'importo effettivamente convertito in sovvenzioni, secondo quanto previsto dagli articoli 15zzd e 15zzda della legge del 2 marzo 2020 relativa a specifiche soluzioni per la prevenzione, il contrasto e l'eliminazione della COVID-19, di altre malattie infettive e delle situazioni di crisi da esse causate.

Articolo 4

La Polonia informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente